

Legge federale sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 1999¹,
decreta:

I

La legge federale del 26 marzo 1934² sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione è modificata come segue:

Art. 9 e 16a

Abrogati

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore contemporaneamente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, sempre che il referendum non sia domandato; altrimenti il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1571

¹ FF 1999 6784
² RS 170.21